



COMUNE DI CANDIOLO
Area Metropolitana Torino

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

TASI 2018

TASI Abitazione principale: Viene eliminata dal 2016 la TASI sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale. Si tratta dell'immobile nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà l'esenzione, se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l'esenzione. La casa deve essere iscritta come un'unica unità immobiliare.

Esenti dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell'abitazione principale. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale C 6), le tettoie e i magazzini (C 7), locali di sgombero e cantine C 2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.

Viene eliminata altresì la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.

Rimane invece in vigore la TASI per le abitazione principali di lusso (Cat. A1, A 8 e A 9)

SCADENZE DI VERSAMENTO

1^ RATA scadenza 18 GIUGNO 2018

2^ RATA scadenza 17 DICEMBRE 2018

Possibilità di versamento in unica soluzione entro il 18 GIUGNO 2018 (Art. 1 Comma 688 L. 147/2013)

Il tributo è versato mediante Modello F 24 (CONSIGLIATO) - modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1977 n. 241 - oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato art. 17, in quanto compatibili.

ALIQUOTE TASI 2018

Per l'anno 2018 il Comune di Candiolo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2017 ha riconfermato le aliquote del 2015 e precisamente:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale ed assimilate, e relative pertinenze (Categorie di lusso A 1 – A 8 e A 9)	1,6 per mille
Tutti gli altri Immobili: Immobili del Gruppo "D"- tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aree edificabili	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando le aliquote suindicate e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile, semprechè l'immobile locato **non sia adibito ad abitazione principale**

DICHIARAZIONE TASI

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la stessa ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU valgono anche con riferimento alla TASI.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, se contenenti gli identificativi catastali dell'immobile, valgono anche con riferimento alla TASI.

CODICE COMUNE VERSAMENTO MODELLO F24	
CANDIOLO	B592

CODICI TRIBUTO TASI VERSAMENTO MODELLO F24	
DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO
TASI – su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI – per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI – per aree fabbricabili	3960
TASI – per altri fabbricati	3961